

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1979

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », può produrre l'effetto di determinare situazioni d'ineleggibilità o incompatibilità delle cariche di consigliere comunale o consigliere regionale per quanti operano o prestano la loro attività alle dipendenze delle istituende unità sanitarie locali.

Tale situazione è gravemente lesiva per una amplissima categoria del fondamentale diritto di elettorato passivo, meritevole, per dovere costituzionale, di ogni più attenta tutela.

D'altra parte, tali conseguenze sono frutto solo di una non coordinata legislazione e pertanto rimediabili attraverso modifiche, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Disegno di legge analogo al presente è stato presentato anche alla Camera.

Da quella relazione vengono stralciati i seguenti periodi che ben motivano l'opportunità del provvedimento:

« Con la presente proposta si intende, pertanto, apportare alcune opportune, anche se ristrette, modifiche ai due testi innanzi

richiamati nella considerazione che la particolare configurazione giuridica conferita alle istituende unità sanitarie locali attenua di molto i motivi posti a fondamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente legislazione elettorale amministrativa e regionale.

Una ulteriore considerazione va fatta nei riguardi dell'accesso alla carica di consigliere regionale. I rapporti tra Regione e unità sanitarie locali sono, infatti, meno intensi di quanto non lo siano quelli intercorrenti tra comuni e unità sanitarie locali.

Giova, infine, riflettere sulla circostanza che le istituende unità costituiscono una tra le prime forme di istituzioni con organi collegiali che, unitamente ai consigli di quartiere ed agli istituti di gestione dei servizi sociali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoleranno, in termini di più accentuato pluralismo, l'esplicazione dell'attività locale.

Quest'ultima prospettiva rende maggiormente ragione delle finalità che la presente proposta di legge intende perseguire.

Peraltro si è preferito esplicitare anche l'aspetto dell'incompatibilità, anche se non attiene a categorie diverse da quelle richia-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mate per l'ineleggibilità, al fine di evitare interpretazioni tendenziose e deformanti la *ratio legis*. Ed è parso altresì ugualmente opportuno richiamare esplicitamente le norme elettorali vigenti nei cui confronti la proposta di legge attua una deroga.

Si è considerata anche l'ipotesi di un inserimento del testo, oggetto della presente proposta di legge, nella stessa legge recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ma si è ritenuto di scartarla decisamente, in base alla considerazione, a parte la sfa-

satura nei tempi di approvazione, che, trattandosi di disposizioni in deroga alla normativa elettorale, appare più corretta sul piano della tecnica legislativa una formulazione del tutto autonoma.

Quanto all'articolato proposto, gli articoli 1 e 2 non hanno bisogno di alcuna illustrazione specifica, mentre l'articolo 3 si pone come norma transitoria avente lo scopo di evitare contenzioso di ineleggibilità o incompatibilità nel caso di ritardo da parte delle Regioni nell'organizzare i ruoli normativi regionali ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Coloro che risultano iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali sono eleggibili alle cariche di consigliere comunale e regionale.

Art. 2.

Le cariche di consigliere regionale o comunale sono compatibili con la qualifica di addetto ai servizi, presidi e strutture sanitarie delle unità sanitarie locali ad eccezione delle fattispecie in cui si svolgono funzioni di presidente o di componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. Si applicano, in tal caso, le norme sul collocamento in aspettativa in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 3.

Sino all'effettiva istituzione dei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme di cui agli articoli precedenti si applicano nei confronti di tutti gli addetti ai servizi, presidi e strutture sanitarie confluenti nel Servizio sanitario nazionale.